



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 41 di Registro

Seduta del 29/06/2026

OGGETTO : **Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'agente della riscossione (ADER) della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.**

L'anno duemilaventisei il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 21:04, nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione, per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, secondo quanto stabilito dal Titolo II, capo I, dello Statuto Comunale. E' ammessa la partecipazione alla seduta di un Consigliere in modalità remota sincrona, secondo quanto stabilito dalle disposizioni organizzative del Presidente del Consiglio del 14.07.2022.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Nome	Pres	Ass
MELGRATI MARCO	SI	
GALTIERI ANGELO	SI	
ZAVARONI LORETTA	SI	
GIANNOTTA FRANCA	SI	
MORDENTE PATRIZIA	SI	
ZUCCHINETTI ROBERTA	SI	
INVERNIZZI ROCCO		SI
MACHEDA FABIO	SI	
AICARDI SANDRA	SI	
SALERNO CINZIA	SI	
SCHIVO MARTINO	SI	
BOERI MARIACRISTINA	SI	
CASELLA JAN	SI	
POLLI FRANCO	SI	
PAOLA LORENZA	SI	
BATTISTELLI PAOLO	SI	
GRISERI SARA	SI	

Assiste alla seduta il Vicesegretario dott.ssa Gabriella Gandino

Assume la presidenza l' avv. Fabio Macheda in qualità di Presidente, il quale riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**Il Presidente invita a trattare il punto n. 3 all'ordine del giorno:
Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'agente della riscossione (ADER) della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.**

L'Assessore Patrizia Mordente illustra il punto.

La discussione del punto, parte integrante del presente atto, è conservata agli atti in formato digitale. Il video della seduta è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione relativa al Consiglio Comunale on line.

Terminata la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione e proposta dell'Assessore alle Finanze, Rag. Patrizia MORDENTE

DATO ATTO che la presente è corredata del parere di regolarità tecnica prescritto dall'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs 18/08/2000 n° 267, parimenti a quello di regolarità contabile;

VISTO il *Documento Unico di Programmazione – DUP 2026/2028*, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 48 del 29/07/2025, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTA la Nota di aggiornamento al *Documento Unico di Programmazione – DUP 2026/2028*, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 90 del 19/12/2025, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 19/12/2025, con la quale si è approvato il *Bilancio di previsione 2026/2028*, dichiarata immediatamente esecutiva;

RICHIAMATO nello specifico l' art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha introdotto una nuova definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate- Riscossione), limitatamente a specifiche fattispecie riguardanti carichi erariali e previdenziali, con esclusione delle entrate affidate dagli enti locali, ai quali vengono dedicate disposizioni specifiche contenute nei commi 102-110 dell'articolo 1 della medesima legge, che permettono di assumere decisioni in autonomia;

RICHIAMATO altresì il decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88 che prevede, all'articolo 10-quinquies, la facoltà per regioni ed enti locali di applicare le disposizioni relative alla definizione agevolata come disciplinata dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO quindi che l'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 10-quinquies sopra citato consente ai comuni l'estensione della disciplina contenuta nei commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, alle proprie entrate, con le modalità e limiti ivi specificati ;

RICHIAMATI in particolare i commi 82, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 100 e 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, risultanti applicabili alla definizione agevolata dei carichi delle entrate dell'ente affidati all'agente della riscossione, in quanto non derogati dalla disciplina contenuta nel sopra richiamato articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38:

EVIDENZIATO quindi che, ai sensi delle norme soprarichiamate:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti relativi alle entrate dell'Ente contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2023, fatta eccezione per quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- l'agente della riscossione rende disponibile ai debitori, nell'area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari ad individuare i carichi definibili, a decorrere dal 15 settembre 2026;
- a seguito della presentazione della dichiarazione del debitore, con la quale manifesta all'agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione agevolata, da presentare al medesimo agente tra il 16 settembre 2026 ed il 31 ottobre 2026, il debitore estingue i propri debiti versando solamente le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica, con contestuale eliminazione degli importi dovuti a titolo di sanzioni ed interessi, inclusi quelli di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e di aggio, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nel caso delle sanzioni amministrative, comprese quelle relative alle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione comporta l'eliminazione dei soli interessi, inclusi quelli di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'aggio, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- la definizione agevolata riguarda anche debiti per i quali siano pendenti giudizi, indicati dal debitore nella dichiarazione di adesione, nella quale assume altresì l'impegno a rinunciare agli stessi, giudizi che sono oggetto di sospensione da parte del giudice, dietro presentazione della copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o dell'unica rata delle somme dovute; i giudizi sono estinti, da parte del giudice, in seguito al pagamento della prima o dell'unica rata, dietro presentazione, da parte del debitore, dell'Agente delle entrate Riscossione o dell'ente impositore (in assenza della prima), della dichiarazione, della comunicazione con cui l'agente della riscossione comunica al debitore le somme dovute e la documentazione attestante il pagamento della prima o dell'unica rata;
- la presentazione della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata comporta gli effetti evidenziati in precedenza, contenuti nell'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- l'agente della riscossione deve comunicare al debitore che ha presentato la dichiarazione anzidetta l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, nonché delle singole rate, di importo non inferiore a € 100,00, con le relative scadenze;
- il pagamento delle somme dovute è effettuato dal debitore in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027, ovvero in maniera rateale, in massimo 54 rate bimestrali di pari importo, scadenti il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dall'anno 2027, con applicazione, a decorrere dal 1° febbraio 2027, degli interessi al tasso del 3% annuo;

- la definizione agevolata non produce effetti nel caso di mancato pagamento dell'unica rata, ovvero di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento o dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; si applica la tolleranza di 5 giorni nei soli casi di tardivo pagamento dell'unica o dell'ultima rata, come previsto dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38; in questa ipotesi riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza e la riscossione prosegue a cura dell'agente della riscossione, per l'intero importo, ritenendo le somme versate acquisite a titolo di acconto degli importi complessivamente dovuti;

CONSIDERATO che l'estensione della definizione agevolata per i carichi affidati all' Agente della Riscossione può rappresentare strumento utile per recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti crediti vetusti di difficile esigibilità, per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente;

CONSIDERATO da ultimo come la predetta definizione agevolata potrebbe favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi e atteso come l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE;

CONSIDERATA la specifica volontà dell'Amministrazione di avvalersi della facoltà di estensione della definizione agevolata di cui ai commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della Legge 199/2025 ai debiti relativi alle entrate dell' Ente contenuti nei carichi affidati all'Agente della Riscossione, nel periodo 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2023, al fine di agevolare l'adempimento di somme in buona parte risalenti nel tempo;

VISTO il D.Lgs. 446/97;

VISTO il D.LGS. 546/92;

VISTI i comma da 82 a 101 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199, di Stabilità per l'anno 2026;

VISTO l'art. 10 quinquies comma 2 del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti n. 5 (Sigg.ri P. Battistelli, J. Casella, S. Griseri, L. Paola, F. Polli), su n. 16 consiglieri presenti (compreso il Sindaco), e n. 1 assente alla seduta (Sig. R. Invernizzi),

DELIBERA

1. DI AVVALERSI della facoltà prevista dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, di estensione della definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, disciplinata dai commi 82 - 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

2. DI DARE ATTO che l'estinzione del debito si ottiene versando le somme dovute a titolo di capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione mentre non saranno dovute le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, nonché gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'aggio spettante all'agente della riscossione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
3. DI DARE ATTO che il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente dall'agente della riscossione, Agenzia delle entrate – Riscossione.
4. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Alassio.
5. DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Finanziario di effettuare i conseguenti adempimenti.

Successivamente, su proposta del Presidente,

ATTESA l'urgenza, di procedere ad approvare la predetta adesione

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 16, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 16 consiglieri presenti (compreso il Sindaco), e n. 1 assente alla seduta (Sig. R. Invernizzi),

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Consiglio Comunale è svolto nella solita sala delle adunanze. E' ammessa la partecipazione alla seduta di un Consigliere in modalità remota sincrona, secondo quanto stabilito dalle disposizioni organizzative del Presidente del Consiglio del 14.07.2022, inviate ai sigg. Consiglieri con prot. 22911/2022. La pubblicità della seduta è garantita anche per via telematica.

Per il contenuto particolareggiato degli interventi si rimanda al supporto audio N. 4 del 29/06/2026, conservato agli atti in formato digitale.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
avv. Fabio Macheda

IL VICESEGRETARIO
dott.ssa Gabriella Gandino